le modifiche introdotte dal D. Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 in materia di procedimento di fusione

di Chiara Clerici e Filippo Laurini *notai*

L'esigenza di semplificazione dei procedimenti di fusione e scissione, molto avvertita dagli operatori nel periodo successivo all'emanazione del D. Lgs. 22/1991, è stata ampiamente accolta (dopo un primo intervento ad opera della L. 340/2000) dal legislatore della riforma, che già nella legge delega l'aveva individuata come una delle principali istanze. Infine con l'attuazione delle direttive 2007/63 CE e 2009/109 CE (quest'ultima ad opera del D. Lgs. 22 giugno 2012 n. 123, entrato in vigore il 18 agosto 2012) ulteriori semplificazioni sono state introdotte in materia.

Scopo del presente lavoro è quello di effettuare una ricognizione delle modifiche apportate dal sopra citato D. Lgs. 123/2012 al procedimento di fusione, rinviandosi ad un successivo contributo quelle peculiari al procedimento di scissione.

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO (art. 2501-ter c.c.). Il terzo comma dell'articolo 2501-ter c.c. prevede ora che: *"Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione".*

Questa nuova modalità di pubblicazione del progetto sostituisce l'iscrizione dello stesso presso il registro delle imprese a patto che, come sopra indicato, sia effettuata con modalità atte a garantire: (i) la sicurezza del sito, (ii) l'autenticità dei documenti e (iii) la certezza della data di pubblicazione.

Già in sede di primissimi commenti si è osservato in proposito che la verifica del rispetto dei suddetti requisiti farà sorgere negli operatori non pochi dubbi applicativi, fondamentalmente in quanto i predetti concetti paiono, almeno in parte, privi di una precisa definizione legislativa; conseguentemente il notaio chiamato a valutare la legittimità dei presupposti per lo svolgimento di un'adunanza di fusione preceduta dalla pubblicazione del progetto su un sito Internet dovrà muoversi, almeno in questa prima fase ed in assenza di chiarimenti legislativi, con grande cautela.[1]

Più precisamente, mentre allo stato attuale appare certo che (i) l'autenticità del documento possa ottenersi mediante l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante (o mediante un'autenticazione della sottoscrizione del firmatario), e (ii) la data certa di pubblicazione possa essere ottenuta effettuando una copia autentica della videata del sito della società, non è altrettanto chiaro come possa ritenersi rispettata l'ulteriore condizione della sicurezza del sito, da intendersi presumibilmente nel duplice senso che il sito raggiunto sia quello effettivamente voluto dall'utente e che

1 ANGELO BUSANI, "Fusioni annunciate sul web aziendale" in *Il Sole 24 Ore* del 14 agosto 2012; ANGELO BUSANI "Ma... internet "semplifica" davvero fusioni e scissioni?", in *Le Società* n. 10/2012, p. 1031. Più ottimisti in proposito appaiono invece MICHELE NASTRI e UGO BECHINI "Perduti nel web: pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet della società" in *Le Società* n. 10/2012 p. 1035 ss., i quali comunque osservano che finanche il concetto di sito internet della società è nozione di per sé vaga, in quanto moltissime società dispongono di più siti, e solo alcune tra le più grandi ne dedicano uno alle informazioni *corporate*. Il problema sarebbe risolto alla radice se il registro delle imprese contenesse un link al sito; in assenza di pubblicità, secondo gli autori da ultimo citati, dovranno essere tenuti in conto diversi fattori tra cui "l'anzianità" del sito stesso, il suo contenuto e la circostanza che il nome e l'impostazione richiamino la società in sé e non, ad esempio, il suo prodotto.

il contenuto dello stesso non sia alterato da soggetti non autorizzati.[2]

Quale conseguenza della introduzione di questa nuova forma di pubblicazione del progetto, è stato conseguentemente modificato anche il quarto comma dell'articolo 2501-ter c.c., che ora stabilisce che: *"Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci non vi rinuncino con consenso unanime."*

La pubblicazione nel sito Internet del progetto (oltre che, eventualmente, anche degli altri documenti di legge), tiene luogo anche del deposito di tali atti presso la sede sociale (cfr art. 2501-septies primo comma c.c.), di cui meglio infra.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE (art. 2501-quater c.c.). L'art. 2501-quater c.c. consente ora all'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione di non redigere la situazione patrimoniale delle società coinvolte, laddove vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, analogamente a quanto già era previsto per la scissione in forza dell'art. 2506-ter, comma 4, c.c.[3]

La rilevazione dei valori del patrimonio netto delle società partecipanti è però necessaria nella fusione anche per determinare l'impatto dell'operazione stessa su capitale e riserve, e dunque l'incremento di valore contabile del patrimonio della incorporante o della società risultante dalla fusione.

In materia di scissione, ove sussiste il medesimo problema, la dottrina ha in prima battuta tentato di fornire un'interpretazione parzialmente abrogante della portata della norma sostenendosi comunque l'obbligo di redazione del documento[4] o, almeno secondo altri, della sua redazione in versione semplificata o parziale, limitata al solo stato patrimoniale in base al quale la valorizzazione delle poste patrimoniali oggetto di fusione è stata effettuata, privo di conto economico e nota integrativa, e non soggetto ai limiti temporali dettati in tema di deposito ed aggiornamento.[5]

In realtà, nonostante le perplessità espresse, la prassi (la cui legittimità è definitivamente avvalorata dal nuovo testo dell'art. 2501-quater, comma terzo c.c.) ha infine abbracciato con un certo entusiasmo l'opportunità offerta dall'interpretazione letterale della norma, seguendo, ai fini della determinazione dell'impatto contabile dell'operazione, l'orientamento che propone, previa rinuncia appunto alla redazione della situazione contabile di periodo, di utilizzare il bilancio di esercizio anche oltre i limiti temporali previsti dal richiamato art. 2501-quater c.c..

2 In proposito ANGELO BUSANI "Ma... internet "semplifica" davvero fusioni e scissioni?", cit., p. 1032 osserva che, se si vuole avere certezza delle modalità sicure di pubblicazione su un dato sito *"pare doversi concludere che non si possa prescindere dai seguenti passaggi:*
a) pubblicazione (gratuita) nel Registro delle Imprese dell'indirizzo del sito internet riferibile ad una data società (e probabilmente, come oltre si vedrà, anche della data in cui è stato fatto l'upload del progetto di fusione o di scissione in detto sito);
b) inserzione su quel sito del progetto di fusione o di scissione autenticato (si pensi ad un estratto notarile del libro verbali consiglio di amministrazione ove il progetto sia trascritto) o munito di firma digitale dell'amministratore che lo sottoscrive;
c) periodica estrazione (ad esempio, una/due volte per settimana, ad iniziare dalla data in cui è effettuato l'upload del documento, nel corso del periodo nel quale la pubblicazione del progetto deve durare, di copia autentica della schermata del sito nel quale il progetto compare al fine di dimostrare la sua permanenza nel tempo e la non sostituzione dei documenti pubblicati);
d) necessaria allegazione del progetto di fusione al verbale dell'adunanza dei soci (infatti, il progetto pubblicato nel Registro delle Imprese dura indefinitivamente nel tempo, mentre non ci sono regole per la permanenza dei progetti pubblicati sui siti internet delle singole società)."

3 In tal senso, prima della novella della norma, si era peraltro espresso il Comitato Notarile Triveneto nelle massime L.D.3 e L.D.5.

4 GIULIANA SCOGNAMIGLIO "Le scissioni", in *Trattato della società per azioni,* a cura di G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, Vol. 7**, Torino, 2004, p. 450: la quale evidenzia come *"la previsione di quella efficacia liberatoria è di dubbia legittimità anche sotto il profilo della fedeltà alla norma comunitaria; alla stregua della quale il consenso, anche la rinuncia, unanime dei soci muniti del diritto di voto sembra valere ai fini dell'esonero degli amministratori (soltanto) dalla relazione illustrativa del rapporto di cambio, mentre, per quanto concerne gli altri documenti ivi menzionati, e cioè la situazione patrimoniale aggiornata e la relazione degli esperti, l'unico effetto del consenso totalitario dei votanti sembra essere quello di rendere disapplicabile la regola onde è prescritto il deposito preventivo di detti documenti nella sede sociale almeno un mese prima della data dell'assemblea convocata per deliberare in merito al progetto di scissione"*.

5 CARLO MARCHETTI, "La scissione semplificata" in *Le operazioni societarie straordinarie: questioni d'interesse notarile e soluzioni applicative,* Milano, 2007, p. 32.

Questo è quanto presumibilmente avverrà anche nel caso della fusione.

Come alternativa, sempre in presenza del consenso unanime dei soggetti previsti, sarà possibile comunque redigere una situazione patrimoniale semplificata e/o meno aggiornata di quanto prescritto dalla norma in esame, trattandosi di un *minus* rispetto alla totale omissione della situazione patrimoniale consentita dalla legge.[6]

L'articolo in esame, come novellato dal più volte citato D. Lgs. 123/2012, prevede poi che, nelle società quotate, la situazione patrimoniale possa essere sostituita oltre che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso non oltre sei mesi prima il deposito ovvero la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione, anche dalla relazione finanziaria semestrale prevista dall'art. 145 del D. Lgs. 58/1998, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione stessi.

In caso di redazione della situazione patrimoniale, infine, l'aggiornamento di centoventi giorni viene calcolato, in caso di pubblicazione del progetto sul sito Internet della società, avendo come riferimento il giorno della pubblicazione stessa.

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO (art. 2501-quinquies c.c.). L'art. 2501-quinquies c.c. prevede un nuovo obbligo a carico dell'organo amministrativo, e precisamente quello di segnalare, ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione.

Pare a chi scrive che tale obbligo debba essere rispettato a prescindere dal fatto che l'organo amministrativo abbia provveduto o meno a redigere la relazione in esame.[7]

Ovviamente la dichiarazione in oggetto, resa in assemblea, dovrà essere oggetto di necessaria verbalizzazione (anche se negativa, qualora non vi siano state modifiche).

Infine il legislatore è intervenuto inserendo un nuovo ultimo comma all'articolo in esame, al fine dei prevedere espressamente che i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione possano rinunciare all'unanimità alla relazione in oggetto.[8]

RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO (art. 2501-sexies c.c.). L'articolo 2501-sexis c.c. è stato modificato al solo fine di precisare che la rinuncia alla relazione degli esperti è possibile se, oltre al consenso unanime dei soci in tal senso (già richiesto nella precedente formulazione della norma) vi sia pure il consenso unanime dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.

DEPOSITO DI ATTI (art. 2501-septies c.c.). Come in precedenza anticipato, i documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c., ovvero, i) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.; ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni di legge; iii) le situazioni patrimoniali di fusione ove redatte a norma dell'art. 2501-quater, primo comma c.c. (ovvero, in caso di società quotate, la relazione finanziaria semestrale) possono ora, in alternativa al deposito presso la sede sociale, essere pubblicati sul sito Internet della società stessa.[9]

Inoltre, su richiesta del socio, le copie dei documenti depositati presso la sede sociale possono

6 In tal senso, con riferimento alla scissione, si è espresso FEDERICO MAGLIULO, *La scissione delle società*, Milano, 2012, p. 368.

7 Conforme ANGELO BUSANI, "Ma... internet "semplifica" davvero fusioni e scissioni?", cit, p. 1033.

8 In tal senso, prima della novella della norma, si era espresso il Comitato Notarile Triveneto nelle sopra citate massime L.D.3 e L.D.5.

9 In proposito ANGELO BUSANI "Ma... internet "semplifica" davvero fusioni e scissioni?", cit, p. 1034, osserva come la norma in questione non ripete, per la pubblicazione in internet di questa documentazione, le prescrizioni su sicurezza del sito, autenticità del documento e certezza della data dettate per il progetto. La certezza della data della pubblicazione del progetto sul sito internet è tuttavia fondamentale in quanto la stessa costituisce, ai sensi del primo comma dell'art. 2501-quater, il riferimento per l'aggiornamento della situazione patrimoniale.

essergli trasmesse telematicamente, mentre la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando essi siano disponibili sul sito Internet e se ne possa effettuare liberamente copia e stampa.

OPPOSIZIONE DEI CREDITORI (art. 2503 c.c.). L'art. 2503 c.c. è stato modificato al solo fine di prevedere che, in caso di pubblicazione del progetto sul sito Internet della società, i creditori legittimati a proporre opposizione sono quelli anteriori alla pubblicazione stessa (per cui, ancora una volta, emerge con evidenza l'importanza che essa abbia una data certa).

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTE art. 2505 c.c.). Come è noto, l'articolo 2505 c.c. consente, in caso di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima e qualora lo statuto lo preveda, di spostare il potere decisionale, in aggiunta a quello programmatico, all'organo amministrativo.

In questo caso devono essere rispettate, da tutte le società partecipanti alla fusione, le disposizioni in tema di pubblicazione del progetto (nel registro delle imprese ovvero, in forza delle modifiche apportate dal D. Lgs. 123/2012, sul sito Internet della società) e bisogna attendere il decorso di trenta giorni (salvo rinuncia unanime da parte dei soci) dalla data di pubblicazione del progetto a quella in cui il progetto viene approvato.

Prima della novella del più volte citato D. Lgs. 123/2012, inoltre, dovevano essere rispettate, quanto alla società incorporante, anche le disposizioni dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2 c.c. (deposito del progetto e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte presso la sede sociale.)

Ora, ai sensi dell'art. 2505, comma secondo, c.c. – come modificato dal D. Lgs. 123/2012 in sede di recepimento della direttiva 2009/109 CE - a quelli sopra indicati si aggiunge anche l'obbligo di deposito della situazione patrimoniale delle società partecipanti (o della relazione finanziaria semestrale).

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 123/2012 taluno[10] aveva ritenuto che l'assenza dell'obbligo di depositare la situazione patrimoniale costituisse una svista, altri[11] che si trattasse della consapevole volontà del legislatore di consentire un'ulteriore semplificazione, attesa la valenza informativa essenzialmente esterna di tale documento che nel nostro sistema è in concreto diretto ai creditori: la dispensa dall'obbligo di deposito consentirebbe infatti la sua approvazione in sede di delibera del consiglio di amministrazione che approva il progetto, comprimendo ulteriormente i tempi dell'operazione.

La nuova formulazione della norma supera definitivamente il problema.

Infine l'ultimo comma della norma in esame è stato adeguato alla possibilità che il progetto venga ora pubblicato sul sito Internet della società, per cui i soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o *dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter*, chiedere che la decisione di approvazione della fusione sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502 c.c..

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ POSSEDUTE AL NOVANTA PER CENTO (art. 2505-bis c.c.).

Ai sensi del nuovo primo comma dell'articolo 2502-bis c.c. in caso di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le proprie azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri

10 CARLO SANTAGATA, "Le fusioni", in *Trattato della società per azioni,* a cura di G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE vol. 7*, Torino, 2004, p.446, nota 135.

11 FEDERICO MAGLIULO, *La fusione*, Milano, 2009, p. 581.

previsti per il recesso, non si applicano, in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 2501-sexies c.c.(redazione della relazione dell'organo amministrativo - esonero già in precedenza previsto), anche quelle degli articoli 2501-quater c.c. (redazione della situazione patrimoniale), 2501-quinquies c.c. (redazione della relazione dell'organo amministrativo) e 2501-septies c.c. (deposito di atti presso la sede sociale).

Inoltre, qualora lo statuto preveda che la fusione in oggetto sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo è necessario i) che siano rispettate tutte le disposizioni dell'art. 2501-septies (in precedenza solo quelle del primo comma, numeri 1) e 2) e ii) che l'iscrizione *o la pubblicazione* prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

***

Le recenti modifiche normative in materia di fusione sopra esaminate impongono al notaio di rivedere gli schemi della delibera e dell'atto di fusione, al fine di tener conto delle stesse.
Qui di seguito proponiamo uno schema tipo di delibera (per semplicità abbiamo scelto il caso della fusione per incorporazione di società interamente posseduta a cui non partecipano società quotate) e del relativo atto di fusione, con evidenziati in neretto gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 123/2012.

DELIBERA DI FUSIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA DALL'INCORPORANTE

(omissis)

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che si sono concluse le operazioni preliminari alla fusione per incorporazione nella società "AA" della società "BB" con sede in..., via... n...., col capitale sociale di euro..., versato..., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di..., codice fiscale... - partita Iva..., società di nazionalità italiana, come previsto dal progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi delle società coinvolte.

All'uopo il Presidente ricorda:

a) che il progetto di fusione è stato pubblicato:

*** nel sito Internet della società "AA" in data..., (come risulta dalla copia conforme della pagina web relativa all'indirizzo ".....", estratta in data...., che si allega al presente verbale sotto "...") ed è rimasto ivi continuativamente pubblicato sino alla data odierna;**

*** nel sito Internet della società "BB" in data..., (come risulta dalla copia conforme della pagina web relativa all'indirizzo ".....", estratta in data...., che si allega al presente verbale sotto "...") ed è rimasto ivi continuativamente pubblicato sino alla data odierna;**

oppure

a) che il progetto di fusione è stato iscritto:

* per la società "AA" nel Registro delle Imprese di... in data... al prot. n....;

* per la società "BB" nel Registro delle Imprese di... in data... al prot. n....;

b) che il capitale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante e che risultano, pertanto, applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 c.c. riguardante l'incorporazione di società interamente possedute; conseguentemente, in assenza di concambio delle partecipazioni, non si applicano all'operazione di fusione proposta le disposizioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 2501-*ter*, primo comma, c.c., e non sono quindi necessarie nè la relazione dell'organo am-

ministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c. nè la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-*sexies* c.c.;

c) che per effetto della prospettata fusione la società incorporante "AA" procederà all'annullamento ai sensi dell'art. 2504-*ter* c.c., senza concambio delle quote, del capitale sociale della società incorporanda "BB" in quanto interamente posseduta;

d) che la fusione averrà sulla base dei bilanci di esercizio chiusi alla data del... per la società "AA" e alla data del... per la società "BB" ed approvati in data... per la società "AA" e in data per la società "BB";

oppure, se non vi è rinuncia da parte di tutti i soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501-quater

d) che la fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali, prescritte dall'art. 2501-*quater*, primo comma, c.c., delle società coinvolte, composte da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa aggiornate alla data del..., che si allegano sotto "..." e "...";

e) che non si rende necessaria alcuna modifica all'oggetto sociale della società incorporante in quanto le società coinvolte nella fusione svolgono la medesima attività;

f) che in data... sono stati depositati presso la sede sociale/sono stati pubblicati presso il sito Internet della società all'indirizzo "...." i seguenti documenti:

*** progetto di fusione;**

*** bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte nell'operazione di fusione, corredati con i documenti di legge;**

(EVENTUALMENTE: le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione):*

EVENTUALMENTE: ***g) che i soci (ed eventualmente i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto) hanno già dichiarato di voler rinunciare alla redazione delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte prescritte dall'art. 2501-quater, primo comma, c.c. come consentito dall'ultimo comma del medesimo articolo;***

h) che i soci hanno già dichiarato di voler rinunciare:

** al termine di 30 giorni,[12] prescritto dall'art. 2501-ter, ultimo comma, c.c.,[13] tra l'iscrizione del progetto di fusione al Registro delle imprese/* ***la pubblicazione del progetto nel sito Internet della società*** *e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, come consentito dal medesimo articolo;*

** al termine di 30 giorni[14], prescritto dall'art. 2501-septies, primo comma,[15] c.c., tra il deposito degli atti presso la sede sociale/* ***la pubblicazione del progetto nel sito Internet della società*** *e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, come consentito dal medesimo articolo).*

Il signor...., nella sua qualità di (*Amministratore Unico, o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o comunque membro dell'organo amministrativo*) comunica quindi agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale/di pubblicazione del progetto nel sito Internet della società non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo e che gli amministratori delle altre società partecipanti alla fusione hanno fatto pervenire alla società deliberante analoga comunicazione.

oppure

Il signor...., nella sua qualità di (*Amministratore Unico, o Presidente del Consi-*

12 15 giorni se si ricade nell'ipotesi regolata dall'art. 2505-quater c.c..

13 Ovvero: *"dal combinato disposto degli articoli 2501-ter, ultimo comma e 2505-quater c.c."* se alla fusione partecipano società a responsabilità limitata.

14 15 giorni se si ricade nell'ipotesi regolata dall'art. 2505-quater c.c..

15 Ovvero: *"dal combinato disposto degli articoli 2501-septies, primo comma e 2505-quater c.c."* se alla fusione partecipano società a responsabilità limitata.

glio di Amministrazione, o Amministratore delegato o comunque membro dell'organo amministrativo*) comunica quindi agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale/ di pubblicazione del progetto nel sito Internet della società sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo e *precisamente (indicare quali).

Fa infine presente il Presidente che non si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2501-bis c.c., non sussistendone i presupposti e pertanto non è stata adottata la procedura ivi prevista.

L'assemblea, terminate le comunicazioni del Presidente, (*EVENTUALMENTE: avendo i soggetti legittimati confermato le rinunce ai termini ed ai documenti indicati*)

delibera

EVENTUALMENTE, SE ESISTENTI:

- di approvare le situazioni patrimoniali delle società coinvolte, prescritte dall'art. 2501-quater, primo comma, c.c., composte da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa aggiornate alla data del...., sopra preallegate;

- di approvare il progetto di fusione della società "AA" con la società "BB", mediante incorporazione della seconda nella prima, che in copia si allega sotto "...";

- di stabilire che per effetto della fusione la società "AA" subentrerà, ai sensi di legge, di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporanda società "BB" e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, dando atto che:

. per effetto della prospettata fusione la società incorporante "AA" procederà all'annullamento, ai sensi dell'art. 2504-*ter* c.c., senza concambio di quote, del capitale sociale della società incorporanda "BB" in quanto interamente posseduta;

. gli effetti civilistici della fusione, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., decorreranno dal giorno dell'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.;

oppure

. gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal giorno...;

. gli effetti di cui all'art. 2501-ter, n. 6 (effetto contabile) c.c., al fine di beneficiare delle semplificazioni di carattere contabile, decorreranno dal...

. gli effetti ai fini delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 172, comma 9, del Testo Unico Imposte Redditi decorreranno dal...;

- di dare mandato al/ai legale/legali rappresentante/rappresentanti della società, affinché disgiuntamente possa/possano dare esecuzione, osservate le disposizioni di legge, alla delibera in oggetto, intervenendo alla stipula del relativo atto di fusione, anche contraendo con se stesso/stessi e anche in via anticipata, alle condizioni risultanti dal progetto di fusione, introducendovi i patti e clausole del caso e ponendo in essere tutto quanto necessario, avendo lo/gli stesso/stessi anche la facoltà di firmare eventuali atti di rettifica ed integrazione e di farsi sostituire da un procuratore speciale.

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata (inserire risultato votazioni).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore....

Si da atto, ai fini dell'iscrizione a repertorio della presente delibera che la somma di capitale e riserve della società incorporata alla data del... è pari ad Euro...

***

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA *(omissis)*

P R E M E S S A

Dichiarano i signori... e..., nelle qualità di cui sopra:

a) che la società "AA" con delibera del... di cui al verbale a mio rogito n.... di repertorio registrato a... in data... al n.... ed iscritto nel Registro delle Imprese di... in data... con prot. n.... ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione della società "BB", approvando il progetto di fusione ***pubblicato sul sito Internet della società in data...*** */iscritto nel Registro delle Imprese di... in data... con prot. n....;*

b) che la società "BB" con delibera del... di cui al verbale a mio rogito n.... di repertorio registrato a... in data... al n... ed iscritto nel Registro delle Imprese di... in data... con prot. n.... ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione nella società "AA", approvando il progetto di fusione ***pubblicato sul sito Internet della società in data...*** */iscritto nel Registro delle Imprese di...in data... con prot. n....*

c) che il capitale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante e che risultano, pertanto, applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 c.c. riguardante l'incorporazione di società interamente possedute; conseguentemente, in assenza di concambio delle partecipazioni, non si applicano all'operazione di fusione proposta le disposizioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c., e non sono quindi state predisposte nè la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c. nè la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies c.c.;

d) che per effetto della prospettata fusione la società incorporante "AA" procederà all'annullamento ai sensi dell'art. 2504-ter c.c., senza concambio delle quote, del capitale sociale della società incorporanda "BB" in quanto interamente posseduta;

e) che è decorso il termine previsto dall'articolo 2503 c.c., senza che sia stata presentata alcuna opposizione alla fusione da parte dei creditori;

f) che la fusione non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2501-bis c.c..

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e vale patto.

ARTICOLO 2

FUSIONE. Le società "AA" e "BB", come sopra rappresentate, dichiarano di dare esecuzione alla fusione deliberata dalle rispettive assemblee in data... con approvazione dell'indicato progetto di fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima.

La fusione effettuata col presente atto avviene sulla base dei bilanci relativi all'esercizio chiuso in data... per entrambe le società coinvolte.

ovvero

La fusione effettuata col presente atto avviene sulla base delle situazioni patrimoniali delle società aggiornate alla data del....per entrambe le società coinvolte.

ARTICOLO 3

EFFETTI DELLA FUSIONE. In conformità a quanto previsto dal progetto di fusione:

- la società incorporante subentrerà, ai sensi di legge, di pieno diritto in tutto il patrimonio atti-

vo e passivo dell'incorporanda e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato.

In particolare, la società incorporante subentrerà nei seguenti contratti:

(...)

I signori... e..., nelle qualità di cui sopra, autorizzano pertanto gli Enti e gli Uffici pubblici e privati, esonerandoli da ogni responsabilità ad intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti correnti e depositi attivi e passivi attualmente intestati all'incorporata, precisando che l'elencazione che precede ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo;

- gli effetti civilistici della fusione, previo deposito del presente atto nel competente Registro delle Imprese, decorreranno dalla data del... con conseguente estinzione, sempre a tale data, della società incorporata;

- ai fini contabili e per gli effetti di cui agli artt. 2501 *ter*, primo comma, n. 6, e 2504-*bis*, terzo comma, c.c., le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal (...). La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

ARTICOLO 4

CAPITALE SOCIALE. Con effetto dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante procederà all'annullamento ai sensi dell'art. 2504-*ter* c.c., senza concambio delle quote, del capitale sociale della società incorporanda "BB" in quanto interamente posseduta;

ARTICOLO 5

ORGANI SOCIALI E PROCURE. In dipendenza della fusione come sopra effettuata, tutti gli organi della società incorporata decadranno, dal momento di efficacia del presente atto quale sopra indicato, mentre quelli della società incorporante restano in carica fino alla normale scadenza; dallo stesso momento si considereranno revocate le procure rilasciate in nome della società incorporata.

ARTICOLO 6

VALORE DI CAPITALE E RISERVE DELL'INCORPORATA. Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto di fusione si dà atto che la somma di capitale e riserve della società incorporata al... è pari ad euro....

ARTICOLO 7

SPESE. Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società "incorporante".

=%=%=

(EVENTUALMENTE, SE DEL CASO: Ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliari si dà atto che la società incorporata è proprietaria dei seguenti immobili:

(...)

Ai fini della trascrizione presso il competente PRA si dà atto che la società incorporata è proprietaria dei seguenti automezzi:

(...)

Ai fini della voltura presso i competenti Uffici si dà atto che la società incorporata è proprietaria dei seguenti marchi/brevetti etc:

(...)